

# SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

**TRA**

**Il COMUNE DI CATANIA**, rappresentato in questo atto dal Dott. Pietro Belfiore, in qualità di Direttore della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio Servizio Civile" del Comune medesimo;

**E**

**Il COMUNE DI FLORESTA (ME)**, rappresentato in questo atto dal \_\_\_\_\_;

## **PREMESSO CHE**

L'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del personale del Comparto delle Regioni Autonomie Locali prevede che: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Ai sensi del citato art.14 del CCNL del 22/01/2004 e della dichiarazione congiunta n°10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Tramite la convenzione di cui all'art.14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe indicate e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

### **Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

- La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Floresta del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Catania, Sig. Settembrino Gaetano, nato il 14/04/1961, Cod. Fiscale: STT GTN 61D14 C351V, inquadrato nella Categoria C, posizione economica C5, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
- La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del Comune di Floresta in via eccezionale e temporanea;
- Al Sig. Settembrino Gaetano, utilizzato in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Floresta, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

## **ART. 2**

### **Modalità utilizzo**

- I due comuni prevedono che il Sig. Settembrino Gaetano preli la propria opera nei suddetti Enti.
- L'utilizzo del personale assegnato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dello stesso Sig. Settembrino di prestare servizio anche presso il Comune di Floresta.

## **ART. 3**

### **Tempo di lavoro in assegnazione parziale**

I due Comuni prevedono, di comune accordo, che il Sig. Settembrino Gaetano preli servizio presso il Comune di Floresta per n°18 (diciotto) ore settimanali e per un periodo di cinque mesi. L'articolazione oraria sarà stabilita settimanalmente, in base alle esigenze di servizio di entrambi gli Enti.

Al Sig. Settembrino Gaetano, utilizzato presso il Comune di Floresta, si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

## **ART. 4**

### **Gestione del personale utilizzato in convenzione**

- Il Comune di Catania resta titolare del rapporto di lavoro con il Sig. Settembrino Gaetano e provvede alla gestione dello stesso.
- L'utilizzazione parziale del Sig. Settembrino Gaetano da parte del Comune di Floresta, ai sensi della normativa sopra richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

## **ART. 5**

### **Oneri finanziari**

- La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro.
- Il Comune di Catania, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà al Sig. Settembrino Gaetano le competenze stipendiali come definite dai contratti di lavoro per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali.
- Il Comune di Floresta, rimborserà al Comune di Catania le spese per la retribuzione ed ogni altro compenso dovuto al Sig. Settembrino Gaetano, oltre oneri fiscali e previdenziali, per la prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Floresta (per n.18 ore settimanali).
- Il Comune di Floresta dovrà provvedere al rimborso al Comune di Catania della quota parte di sua competenza entro 30 giorni dal ricevimento di dettagliata rendicontazione delle spese anticipate da parte del Comune di Catania.

## **ART. 6**

### **Eventuali modifiche della convenzione**

- Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo del personale in convenzione, le Amministrazioni provvederanno, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura;
- Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

## **ART. 7**

### **Durata e cause di scioglimento della convenzione**

La presente convenzione ha durata fino al \_\_\_\_\_ 2019, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ 2019.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti adottati dalle Amministrazioni comunali firmatarie;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali, da comunicarsi all'altra Amministrazione con un preavviso di almeno 20 giorni;

## **ART. 8**

### **Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi. Risoluzione della convenzione**

Qualora una delle parti firmatarie rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra parte, provvederà a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile: gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- qualora il comune di Catania contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al Sig. Settembrino Gaetano di operare effettivamente presso il Comune di Floresta;
- quando il Comune di Floresta non ottemperi a seguito di apposita diffida ad adempiere agli obblighi finanziari previsti a suo carico;
- qualora una delle Amministrazioni Comunali reiteri per lungo e rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

## **ART.9**

### **Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Data

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Floresta

Per il Comune di Catania